

Schema di decreto legislativo recante «completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali».

Relazione illustrativa

Premessa

In data 28 luglio 2023 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il cosiddetto *e-evidence package*, costituito dai seguenti atti normativi:

- regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (di seguito regolamento);
- direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (di seguito direttiva).

I due strumenti unionali disegnano un quadro avanzato per la cooperazione transfrontaliera finalizzata alla conservazione e produzione di prove elettroniche, che supera il paradigma della mutua assistenza giudiziaria, fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie.

L'assetto introdotto, invero, cogliendo la natura specifica delle prove elettroniche, con l'ambizione di semplificarne l'acquisizione da parte delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie introduce l'obbligo per i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro sulla base dell'emissione di un ordine di produzione o di un ordine di conservazione delle prove elettroniche.

Sotto il profilo strettamente normativo, la direttiva ha tracciato il quadro delle regole funzionali all'operatività degli ordini europei di produzione e di conservazione, prevedendo che gli Stati membri introducano a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell'Unione (come definiti all'art. 2, par. 1 della direttiva) l'obbligo di designare o nominare almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell'ambito di un procedimento penale ai



fini dell'acquisizione di prove (stabilimento designato o rappresentante legale), che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro (art. 3 della direttiva).

La designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati ad un'autorità centrale, che gli Stati membri sono chiamati a nominare ed investire della vigilanza sul settore e dei poteri sanzionatori necessari ad assicurare la *compliance* rispetto al quadro giuridico introdotto (artt. 4-5 della direttiva).

Sul descritto sfondo regolatorio si innesta il regolamento, che disciplina le condizioni di emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opererà lo scambio di prove elettroniche ed ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione.

In data 25 giugno 2025 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024», che, agli articoli 7 e 19, ha introdotto principi e criteri direttivi necessari, rispettivamente, al recepimento della direttiva e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

La costruzione dell'impianto complessivo secondo il modello sopra rappresentato (disciplina "quadro" nella direttiva e disciplina "operativa" nel regolamento), e la modulazione dell'attuazione secondo le diverse scadenze previste nella direttiva e nel regolamento per il progressivo recepimento, hanno imposto una implementazione "per gradi", in relazione alla necessità di rispettare i diversi termini fissati con la delega conferita dal Parlamento nella legge di delegazione europea 2024, e dunque mediante l'adozione di più decreti legislativi.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, recante l'individuazione delle autorità competenti di cui all'**articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543**, le procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione, nonché l'individuazione del Ministero della giustizia quale autorità centrale per la trasmissione amministrativa e la disciplina delle statistiche e comunicazioni alla Commissione, sono stati attuati i criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i), l), p) e q) della suddetta legge 91 del 2025¹.

¹ Di seguito, il comma 2 della legge citata:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'[articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) 2023/1543](#);



Con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, sono state introdotte norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Il presente decreto delegato, dunque, costituisce il secondo “step” del processo di implementazione del regolamento, ed è orientato al suo

b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione;

c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorità competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543;

f) disciplinare le modalità di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;

g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione;

i) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro;

l) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;

m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione;

n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di



completo recepimento in relazione ai principi e criteri della delega legislativa non attuati dal primo decreto delegato.

Il provvedimento, in particolare, attua i residuali criteri di delega di cui alle lettere f), g), h), m) e r), nel rispetto del termine stabilito dall'art. 19, comma 3, della legge di delegazione europea 2024, indicato in «(...) dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (...)».

Di seguito vengono illustrate le disposizioni dell'articolato.

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto delegato, precisando che lo stesso integra il decreto legislativo n. 215 del 2025, con il quale sono state introdotte le disposizioni necessarie ad effettuare le comunicazioni alla Commissione richieste dall'articolo 31 del regolamento nel termine ivi stabilito; vengono, dunque, introdotte ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni dello stesso.

Il riferimento al primo decreto legislativo di implementazione del regolamento, operato mediante rinvio all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2024 e, in particolare, alle lettere recanti i principi e criteri direttivi con lo stesso attuati, è imposto dallo stadio in cui si trova l'*iter* di adozione dello schema di decreto delegato citato, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri ma non ancora emanato da parte del Capo dello Stato, ciò che impedisce all'atto, in

cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali;

o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;

p) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;

q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili.».



assenza di pubblicazione, di assumere un numero identificativo utile al richiamo normativo nella disposizione in commento.

ART. 2

Informazioni all'interessato

In attuazione del criterio di delega stabilito all'articolo 19, lettera f) della legge di delegazione europea 2024, l'articolo 2 stabilisce che, ferme le scadenze stabilite dalla legge processuale per offrire conoscenza degli ordini di produzione alle parti e ai difensori, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, del primo decreto legislativo di implementazione del regolamento, l'informazione all'utente prevista dall'articolo 13 del regolamento è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio).

Si evidenzia in particolare che, nel decreto legislativo n. 51 del 2018, il trattamento dei dati in ambito giudiziario effettuato da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è sottratto al regime generale previsto per il trattamento dei dati personali (si vedano gli artt. 13, 37, 42); l'articolo 14 costituisce il fulcro della disciplina speciale, regolando il regime dei diritti dell'interessato mediante un rinvio al codice di procedura penale e, pertanto, è stato oggetto di richiamo nell'articolo in commento al fine di estenderne l'ambito di applicazione al trattamento rilevante ai fini della comunicazione di cui all'articolo 13 del regolamento.

Le comunicazioni al destinatario verranno date, dunque, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario, in quanto rientrante nelle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 51 del 2018 (prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali).

Si prevede, infine, che l'informazione alle parti ed ai difensori contenga l'avviso della facoltà di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto delegato, che contempla i mezzi di ricorso.

ART. 3

Sanzioni amministrative



Camera dei Deputati ARRIVO 05 giugno 2026 Prot: 2026/0000956/TN



Va premesso che la *compliance* dei prestatori di servizi rispetto alla disciplina introdotta dall'*e-evidence package* opera su due piani autonomi e separati.

Un primo piano è quello che attiene alla verifica circa l'osservanza - da parte dei prestatori di servizi, degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali - della disciplina quadro stabilita nella direttiva², rispetto alla quale l'autorità centrale ha il potere di accertare e contestare le violazioni, nonché di applicare le relative sanzioni (quadro giuridico alimentato con il decreto delegato di attuazione della direttiva).

Un secondo piano attiene all'inottemperanza dei singoli ordini di produzione e conservazione, in relazione alla quale il regolamento prevede un autonomo capo III, riservato alla disciplina delle sanzioni e dell'esecuzione, che sono rimesse all'autorità di esecuzione (articolo 15 e 16).

Deve evidenziarsi come i due piani siano strettamente correlati, nella misura in cui il rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva ai prestatori di servizi appare funzionale ad assicurare la piena operatività del sistema di acquisizione delle prove elettroniche e del rispettivo quadro sanzionatorio disegnato dal regolamento per garantire l'ottemperanza agli ordini di produzione e conservazione.

Tanto premesso, l'articolo 3 in commento interviene in quest'ultimo ambito dandosi carico di attuare i criteri di delega di cui all'articolo 19 lettere *g*) e *h*) della legge 91 del 2025, mediante l'introduzione di un sistema di sanzioni amministrative per la violazione degli articoli 10, 11, 13 e 16 del regolamento e l'individuazione delle procedure e delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni predette, in uno ai rimedi giurisdizionali per i destinatari delle sanzioni.

² Gli articoli 3 e 4 della direttiva contemplano gli obblighi per i prestatori di servizi, gli stabilimenti designati ed i rappresentanti legali, e l'articolo 5 stabilisce che per la rispettiva violazione debbano essere previste sanzioni effettive proporzionate e dissuasive.

Le inosservanze attengono, in particolare:

- all'omessa designazione dello stabilimento designato dei prestatori stabiliti, all'omessa nomina del rappresentante legale dei prestatori non stabiliti e all'omessa nomina del rappresentante legale dei prestatori stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2 della direttiva;
- all'omessa attribuzione di poteri e risorse necessari ad ottemperare alle decisioni e agli ordini, nonché a consentire l'esperimento delle procedure di esecuzione;
- alla violazione dell'obbligo di stabilimento/residenza in uno Stato membro in cui il prestatore offre servizi ed all'omessa cooperazione con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini;
- all'omessa notifica all'autorità centrale dello stabilimento designato o del rappresentante legale;
- all'omessa indicazione della lingua nella quale possono indirizzarsi gli ordini e le decisioni;
- all'omessa precisazione dell'ambito territoriale della designazione o della nomina e della rispettiva lingua ufficiale nella quale possono indirizzarsi gli ordini e le decisioni.

I commi 1 e 2 della disposizione disciplinano, rispettivamente, le sanzioni irrogabili per ciascuna violazione ed i criteri per la relativa determinazione da parte dell'autorità di esecuzione.

Con riguardo a quest'ultima, va evidenziato come l'articolo 15 del regolamento, al paragrafo 1, preveda che gli Stati membri adottino «(...) *norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione degli articoli 10 e 11 e dell'articolo 13, paragrafo 4, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 10, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. (...)*».

L'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento, statuisce poi che «*Se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione che è stato riconosciuto e la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroga una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 15. Contro una decisione che irroga una sanzione pecuniaria deve essere disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo.*». Dal combinato disposto delle norme riportate emerge inequivocabilmente che il sistema sanzionatorio disegnato dal regolamento ricade fra le competenze dell'autorità di esecuzione, ovvero, ai sensi dell'articolo 3, punto 17, del regolamento, «*l'autorità dello Stato di esecuzione che, conformemente al diritto nazionale di tale Stato, è competente a ricevere un ordine europeo di produzione e un EPOC o un ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità del presente regolamento;*».

L'essenza dell'attività attribuita all'autorità di esecuzione dal regolamento, in quanto chiamata a ricevere le notifiche dei certificati e ad eseguire gli ordini di produzione o di conservazione trasmessi dall'autorità di emissione di un altro Stato membro in caso di inottemperanza, ha determinato il suo naturale inquadramento in un'attività giurisdizionale, qual è quella riconducibile al paradigma della mutua assistenza giudiziaria, modulo che viene "recuperato" nel caso del rifiuto di adempiere agli EPOC o EPOC-PR.

È in ragione di ciò che lo schema di decreto delegato costituente il primo "step" di implementazione del regolamento ha individuato nel procuratore della Repubblica distrettuale e nel giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale le autorità di esecuzione (articolo 6, comma 1, dello schema citato).

Ne deriva, per l'effetto, che la contestazione ed applicazione delle sanzioni in analisi sarà sempre in capo all'autorità giudiziaria, secondo un meccanismo che l'articolo in commento ha delineato ai commi 3 e seguenti della disposizione.

Occorre sottolineare che l'applicazione di sanzioni pecuniarie di natura non penale da parte dell'autorità giudiziaria, senz'altro non comune, non appare tuttavia eccentrica nell'ordinamento interno, essendo già vigenti alcune



disposizioni che prevedono il potere del giudice di applicare sanzioni amministrative; fra queste si richiamano:

- le sanzioni amministrative applicate ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della medesima legge³;
- le sanzioni pecuniarie per l'inottemperanza agli ordini di comparizione (articolo 133 del codice di procedura penale)
- le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 224 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di condanna per reato in commesso con violazione del codice della strada;
- le sanzioni amministrative per la responsabilità amministrative degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Venendo, quindi, all'analisi di dettaglio dell'articolo 3, al comma 1 è stabilita, in relazione a ciascuna violazione delle disposizioni del regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) per la violazione dell'obbligo di conservazione tempestiva dei dati previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, da 500.000 a 1.500.000 euro o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- b) per la violazione dell'obbligo di trasmettere nei termini i dati richiesti previsto dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3 (tanto in caso di notifica all'autorità di esecuzione, che ove la stessa non sia necessaria) da 400.000 a 1.000.000 di euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- c) per la violazione dell'obbligo di trasmettere nei termini i dati richiesti in un caso di emergenza previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, da 400.000 a 1.200.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi

³ Per comodità di lettura si riporta, di seguito, l'articolo 13, comma 1, succitato nel quale è disciplinata l'istituzione del Collegio regionale di garanzia elettorale:

«1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente»



nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;

- d) per l'omessa informazione circa l'esistenza di cause ostative "tipizzate" alla trasmissione dei dati richiesti prevista dall'articolo 10, paragrafi 5, 6 e 7, da 50.000 a 350.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- e) per l'omessa informazione circa l'esistenza di cause ostative - diverse da quelle "tipizzate" - alla trasmissione dei dati richiesti prevista dall'articolo 10, paragrafo 8, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- f) per la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati richiesti previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 500.000 a 1.500.000 euro o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- g) per l'omessa informazione circa l'esistenza di cause ostative "tipizzate" alla conservazione dei dati richiesti prevista dall'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, da 50.000 a 350.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- h) per l'omessa informazione circa l'esistenza di cause ostative - diverse da quelle "tipizzate" - alla conservazione dei dati richiesti prevista dall'articolo 11, paragrafo 7, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- i) per l'omessa adozione di misure operative e tecniche all'avanguardia per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati prevista dall'articolo 13, paragrafo 4 da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- j) per l'inottemperanza all'esito della procedura di esecuzione prevista dall'articolo 16, paragrafo 10, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a



livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.

Al comma 2, quindi, sono stabiliti i criteri per la determinazione della sanzione, introdotti secondo un modulo comune rinvenibile già in alcune discipline di settore, fra le quali si richiama qui l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107.

Al comma 3 è, quindi, disciplinata la speciale procedura per la contestazione ed applicazione delle sanzioni.

Viene previsto, come detto, che le sanzioni sono applicate dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono.

La richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall'autorità di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 3 del regolamento e 6, comma 7 del decreto legislativo n. 215 del 2025, ovvero dalla data in cui è pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al comma 1, lettere da a) a i).

Sul punto, occorre precisare che la sanzione per la violazione delle disposizioni del regolamento prescinde dalla sopravvenuta esecuzione (volontaria o forzata) dell'ordine di produzione o di conservazione; pertanto, l'autorità di esecuzione procederà all'irrogazione delle sanzioni anche nel caso in cui non sia investita di una richiesta di esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, e tuttavia abbia ricevuto notizia di condotte illecite attribuibili al prestatore di servizi.

È il caso, ad esempio, in cui quest'ultimo non rispetti i termini previsti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, per la trasmissione dei dati nella procedura di emergenza, e tuttavia li trasmetta successivamente; può verificarsi, ancora, il caso in cui i dati trasmessi siano affetti da una qualche forma di compromissione a causa dell'inadeguatezza delle misure tecniche adottate per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità, e tuttavia siano pervenuti all'autorità di emissione.

Appare chiaro come in tutti questi casi l'autorità di esecuzione non verrà investita di una richiesta di esecuzione, e tuttavia sarà chiamata a sanzionare le violazioni rilevanti ai sensi del regolamento.

La notizia della violazione, in questi casi, potrà pervenire all'autorità di esecuzione nel contesto dei flussi informativi che contrassegnano l'esecuzione degli ordini di produzione e degli ordini di conservazione ai sensi degli articoli da 8 a 12 del regolamento, ove sono stabiliti obblighi di notifica, di informazione, chiarimento e contatto funzionali a consentire la piena ottemperanza dei fornitori o la legittima espressione di motivi di rifiuto.



Quanto al procedimento, poi, viene previsto al comma 4 che la richiesta del procuratore sia notificata al destinatario, con l'avviso della possibilità di presentare al giudice memorie e documenti, o chiedere di essere sentito anche con l'assistenza di un avvocato, nel termine di trenta giorni.

Al comma 5 è stabilito che il giudice, una volta proceduto all'audizione del soggetto che ne abbia fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nelle memorie, applichi la sanzione in caso di fondatezza della richiesta, determinando con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunga il pagamento.

In caso contrario, il giudice sarà chiamato a pronunciare un'ordinanza di archiviazione degli atti, da comunicare al pubblico ministero e al destinatario.

La decisione dev'essere in ogni caso comunicata all'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, nonché, al fine di garantire l'applicazione proporzionata e coerente della direttiva e l'attivazione di eventuali ulteriori iniziative, all'autorità centrale stabilita ai sensi di quest'ultima, che è stata individuata, nel più volte richiamato decreto legislativo n. 216 del 2025, nel Ministero dell'interno.

Al comma 6 è stabilito che il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza mediante versamento sul fondo unico giustizia (di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che, decorso inutilmente il termine fissato, si proceda alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali, secondo il comune paradigma di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (disciplinate nella parte VII, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Al comma 7 è, quindi, previsto il rimedio giuridico avverso il provvedimento che applica la sanzione, individuato nell'opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono.

L'opposizione dovrà essere proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ed il tribunale provvederà sullo stesso in composizione monocratica, pronunciando sentenza, previo avviso alle parti - almeno dieci giorni prima della data fissata per la decisione - della facoltà di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Al comma 8 è previsto che il tribunale, in caso di fondatezza dell'opposizione, annulli il provvedimento e ordini la restituzione degli atti al giudice che lo ha emesso; in caso contrario, il giudice procede alla conferma del provvedimento o dichiara inammissibile l'opposizione, condannando la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle



ammende, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che la parte può essere condannata al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2.065, importo che può essere aumentato fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.

Il comma 9 prevede la facoltà di ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal tribunale unicamente per violazione di legge, entro dieci giorni dal deposito del provvedimento, a pena di decadenza del ricorso.

Nel comma 10 è stabilita la disciplina residuale del procedimento sanzionatorio, con rinvio, per tutto quanto non diversamente disposto, alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibile.

L'efficace funzionamento del sistema sanzionatorio postula il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di cooperazione stabiliti nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con particolare riguardo al settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, dagli articoli 82 e ss. del TFUE; l'interesse delle autorità di ciascuno Stato membro ad acquisire le prove elettroniche e denunciare la violazione del regolamento da parte di prestatori di servizi *lato sensu* presenti nel territorio di altri Stati membri è complementare a quello di questi ultimi, le cui autorità di esecuzione sono chiamate all'esecuzione degli ordini di produzione ed all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, destinate ad alimentare le entrate del bilancio.

ART. 4

Mezzi di ricorso

L'articolo 4 dà attuazione al criterio di delega fissato all'articolo 19, comma 2, lettera *m*) della legge di delegazione europea 2024, stabilendo al comma 1 che, fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 - secondo cui le informazioni all'interessato, l'accesso agli atti ed il diritto di rettifica e cancellazione dei dati sono esercitati conformemente al codice di procedura penale - la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

Al comma 2 è quindi previsto che:

- a. contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice è proponibile riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale, secondo il modulo procedurale stabilito per l'impugnazione delle misure reali, e trova applicazione, in quanto compatibile, la correlata disciplina in materia di ricorso per cassazione, prevista dall'articolo 325 codice di procedura penale;



- b. contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso è invece proposto al giudice per le indagini preliminari nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione; la decisione è assunta secondo il paradigma del procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. È previsto, infine, che possa presentarsi ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice sul ricorso solo per violazione di legge.

ART. 5

Misure per l'attuazione del capo V del regolamento (UE) 2023/1543

L'articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato in attuazione delle disposizioni di cui al capo V del regolamento.

ART. 6

Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si dà atto che, rispetto al presente schema di decreto legislativo, il Ministero della giustizia ha fatto richiesta di esenzione dalla relazione di analisi di impatto della regolamentazione (in breve, AIR) osservando - in sintesi - che le disposizioni del presente provvedimento importano costi di adeguamento di scarsa entità, sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte. L'intervento, infatti, si limita a disciplinare aspetti procedurali, sanzionatori e di tutela giurisdizionale necessari a completare il quadro normativo interno in materia di disciplina delle conseguenze dell'inottemperanza agli ordini ricevuti e dei correlati rimedi giurisdizionali. Si prevede un sistema sanzionatorio graduale e proporzionato con rilevanza meramente eventuale e limitata ai casi di inottemperanza, affidando alle autorità di esecuzione compiti rientranti nelle ordinarie competenze istituzionali da espletare con risorse disponibili. Anche il



numero dei destinatari dell'intervento risulta esiguo: i prestatori di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento costituiscono una categoria limitata di operatori caratterizzata da elevata concentrazione di mercato; gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali operanti sul territorio italiano rappresentano un sottoinsieme ulteriormente circoscritto di tali prestatori; gli uffici giudiziari coinvolti sono identificati con precisione e limitati ai 26 tribunali di capoluogo di distretto; gli utenti finali, pur potenzialmente numerosi in termini assoluti, non costituiscono destinatari diretti di obblighi, ma beneficiari di garanzie; in ogni caso, il numero di soggetti effettivamente interessati da ordini europei di produzione in un dato periodo rappresenta una percentuale minima della popolazione complessiva. Anche le risorse pubbliche impiegate rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio come dettagliatamente indicato nella relazione tecnica e l'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato e, in ogni caso, non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche. Per converso, l'intervento in esame ha un effetto riflesso e correlato all'efficientamento del sistema di interscambio e di conservazione dei dati utili per la repressione dei crimini realizzando unitamente al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215 sopra richiamato e al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, la completa implementazione del regolamento europeo e, dunque, del pacchetto con il quale si compone il c.d. *“e-evidence package”*.

La richiesta di esenzione AIR ha ricevuto il visto di concessione del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio il 19 dicembre 2025.



RELAZIONE TECNICA

La legge 13 giugno 2025, n. 91 - legge di delegazione europea 2024 - ha introdotto i principi e criteri direttivi per il recepimento dell'*e-evidence package* costituito dal regolamento (UE) n. 1543/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, di seguito denominato «regolamento» e dalla direttiva 2023/1544/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, strumenti che forniscono la disciplina a livello comunitario per l'acquisizione transfrontaliera delle prove elettroniche, così da superare il paradigma della mutua assistenza giudiziaria, fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie.

Il regolamento disciplina, dal punto di vista operativo, le condizioni di emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opererà lo scambio di prove elettroniche e ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione. Conseguentemente, l'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 ha introdotto i principi e i criteri direttivi necessari al recepimento e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

I criteri di delega stabiliti dall'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i), l), p) e q) della legge n. 91 del 2025 sono stati attuati con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, recante l'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento, le procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione, nonché l'individuazione del Ministero della giustizia quale autorità centrale per la trasmissione amministrativa e la disciplina delle statistiche e delle comunicazioni alla Commissione.

Il presente decreto delegato, dunque, costituisce il secondo "*step*" del processo di implementazione del regolamento ed è orientato al suo completo recepimento in relazione ai principi e ai criteri della delega legislativa, non attuati dal primo decreto delegato. Il provvedimento, in particolare, attua i residui criteri di delega di cui alle lettere f), g), h), m) e r).

Il decreto attuativo è composto da **cinque articoli** che verranno di seguito esaminati, soprattutto sotto il profilo degli aspetti finanziari e di eventuale impatto per la finanza pubblica.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo, individuato nell'introduzione di ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento.

La norma, che definisce l'oggetto del presente provvedimento, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** contiene la disciplina relativa all'informazione di cui all'articolo 13 del regolamento, indirizzata alla persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione. L'informazione è effettuata in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018, recante *«Attuazione della direttiva 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»*, norma che disciplina il regime particolare dei diritti dell'interessato relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, mediante un rinvio al codice di procedura penale. Si prevede che

L'informazione effettuata ai sensi del primo periodo contiene altresì l'avviso della facoltà di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

La disposizione normativa prevede l'applicazione, per le comunicazioni nei confronti della persona i cui dati sono richiesti sulla base di un ordine europeo di produzione, della disciplina prevista dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario. Dal punto di vista finanziario, l'applicazione di tale regime non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** contiene al **comma 1** la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per la violazione degli articoli 10 (Esecuzione dell'EPOC - Certificato di ordine europeo di produzione), 11 (Esecuzione dell'EPOC-PR - Certificato di ordine europeo di conservazione), 13 (Informazioni all'utente e riservatezza) e 16 (Procedura di esecuzione) del regolamento:

- a) per la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, da 500.000 a 1.500.000 euro o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- b) per la violazione dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 da 400.000 a 1.000.000 di euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- c) per la violazione dell'articolo 10, paragrafo 4, da 400.000 a 1.200.000 euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- d) per la violazione dell'articolo 10, paragrafi 5, 6 e 7, da 50.000 a 350.000 euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- e) per la violazione dell'articolo 10, paragrafo 8, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- f) per la violazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 500.000 a 1.500.000 euro o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- g) per la violazione dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, da 50.000 a 350.000 euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- h) per la violazione dell'articolo 11, paragrafo 7, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
- i) per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 4 da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - l) per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 10, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.

Il **comma 2** contiene indicazioni per la determinazione in concreto della misura delle sanzioni di cui al comma precedente: la natura, la gravità e la durata della violazione; il carattere doloso o colposo della violazione; le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione; le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione; la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti; l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato; il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.

Il **comma 3** assegna la competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale, nominato ai sensi della direttiva 2023/1544/UE, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono, al giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale e fissa il termine per la presentazione della relativa richiesta in 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall'autorità di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 3 del regolamento e 6, comma 7 del decreto legislativo attuativo dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *l)*, *p)* e *q)* della legge 13 giugno 2025, n. 91 (decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215), ovvero dalla data in cui è pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al precedente comma 1, lettere da *a)* a *i)*.

Il **comma 4** e il **comma 5** recano le disposizioni strettamente procedurali, prevedendo che la richiesta del procuratore sia notificata al destinatario, con l'avviso della possibilità di presentare al giudice memorie e documenti, o chiedere di essere sentito anche con l'assistenza di un avvocato, nel termine di trenta giorni. Il giudice, una volta proceduto all'audizione del soggetto che ne abbia fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nelle memorie, applica la sanzione in caso di fondatezza della richiesta, determinando con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. In caso contrario, il giudice sarà chiamato a pronunciare un'ordinanza di archiviazione degli atti, da comunicare al pubblico ministero e al destinatario. La decisione deve essere in ogni caso comunicata all'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, nonché, al fine di garantire l'applicazione proporzionata e coerente della direttiva e l'attivazione di eventuali ulteriori iniziative, all'autorità centrale stabilita ai sensi di quest'ultima, individuata dall'articolo 8 del decreto delegato 30 dicembre 2025, n. 216, attuativo della direttiva 2023/1544/UE, nel Ministero dell'interno.

Il **comma 6** prevede che il pagamento della sanzione amministrativa avvenga entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza applicativa, mediante versamento ad apposito conto corrente intestato al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la successiva destinazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Il **comma 7** prevede che avverso il provvedimento che applica la sanzione, è ammessa opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono. L'opposizione dovrà essere proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e il tribunale provvederà sullo stesso in composizione monocratica, pronunciando sentenza, previo avviso alle parti - almeno dieci giorni prima della data fissata per la decisione - della facoltà di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Il **comma 8** prevede che il tribunale, se l'opposizione è fondata, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che lo ha emesso, altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile l'opposizione, condannando la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1, c.p.p.

Il **comma 9** prevede che la sentenza pronunciata ai sensi del comma precedente è ricorribile per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito della sentenza.

Il **comma 10** prevede che, per tutto quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

La norma, finalizzata ad attuare i criteri di delega di cui all'articolo 19 lettere g) e h) della legge n. 91 del 2025, mediante l'introduzione di un sistema di sanzioni amministrative per la violazione degli articoli 10, 11, 13 e 16 del regolamento e l'individuazione delle procedure e delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni predette, nonché dei rimedi giurisdizionali per i destinatari delle sanzioni, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione agli adempimenti aggiuntivi, derivanti dall'assegnazione della competenza in capo al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono, e al giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, nonché dall'esperimento del procedimento descritto in caso di opposizione, si provvede nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate all'amministrazione giudiziaria, mediante impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda le entrate aggiuntive derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, con versamento in favore del FUG, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, si evidenzia che l'applicazione delle sanzioni è suscettibile di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato di non possibile quantificazione, in assenza di dati sul volume del contenzioso che si verrà a instaurare.

L'**articolo 4**, rubricato «*Mezzi di ricorso*», stabilisce al **comma 1** che, fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 - secondo cui le informazioni all'interessato, l'accesso agli atti ed il diritto di rettifica e cancellazione dei dati sono esercitati conformemente al codice di procedura penale - la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

Il **comma 2** prevede che contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice, il ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 324 c.p.p., secondo il modulo procedurale stabilito per l'impugnazione delle misure reali, e trova applicazione, in quanto compatibile, la correlata disciplina in materia di ricorso per cassazione, prevista dall'articolo 325 c.p.p. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso è proposto, nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione, innanzi al giudice per le indagini preliminari che decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 c.p.p. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse ai sensi del presente comma è ammesso solo per violazione di legge.

Il presente articolo dà attuazione al criterio di delega fissato all'articolo 19, comma 2, lettera m) della legge di delegazione europea 2024, prevedendo norme procedurali per il ricorso finalizzato a

contestare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dell'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice o dal pubblico ministero. Agli adempimenti aggiuntivi in carico agli uffici giudiziari, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** contiene le disposizioni per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché per la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Al riguardo, pertanto, è prevista un'apposita autorizzazione di spesa, pari a euro 1.865.412 per l'anno **2026** e ad euro 45.840 annui a decorrere dall'anno **2027** finalizzata a finanziare gli interventi attuativi residuali per la completa implementazione del sistema *e-evidence package*, di cui al capo V del regolamento (UE) n. 1543/2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

A tal proposito, si evidenzia che la legge n. 91 del 2025 - legge di delegazione europea 2024 ha previsto all'articolo 19, comma 4, un'apposita autorizzazione di spesa, per il finanziamento dei costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, per i costi della creazione e dell'adattamento dei sistemi informatici nazionali pertinenti, nonché per i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, attuativo dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *l)*, *p)* e *q)* della legge 13 giugno 2025, n. 91, ha finanziato per un importo di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, una prima parte della realizzazione di tali misure:

- le attività di installazione, funzionamento e manutenzione di soli Gateway e Connector per ciascun caso d'uso previsto dal regolamento;
- l'installazione, funzionamento e manutenzione del software di implementazione di riferimento (RI – Reference Implementation) presso i CED ministeriali

Il presente provvedimento normativo finanzia l'attuazione delle altre misure riconducibili alle disposizioni di cui al capo V del regolamento.

In particolare, le misure finanziate dalla presente autorizzazione di spesa sono le seguenti:

- risorse *hardware* e *software*, considerando quindi i costi dell'hardware (server, *repository storage*, apparati di *networking*) e i costi del software di base (Sistema operativo, DBMS, *software* di virtualizzazione, sistema di *backup*), ipotizzando un'infrastruttura fisica di produzione, una di *Disaster & Recovery* e una di *backup*. A titolo esemplificativo si riportano i prospetti relativi alle stime dei costi ipotizzati per gli interventi hardware e software sopra descritti, nonché le fonti di riferimento per la proiezione di tali costi quali convenzione Consip, ordini diretti di acquisto, appalto specifico indetto dal Ministero della giustizia e bandi di gara a procedura aperta

INFRASTRUTTURA DI PRODUZIONE				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2026	Costo in euro anno 2027 e a regime
Hardware				
Server	8	18.076	144.608	

Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati networking	2	44.000,00	88.000,00	
Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920,00
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000,00
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00

INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2026	Costo in euro anno 2027 e a regime
Hardware			0	
Server	8	18.076,00	144.608,00	
Storage		140.917,00	140.917,00	
Apparati networking	2	44.000,00	88.000,00	
Software				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
Middleware	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00

INFRASTRUTTURA BACKUP		
Costi hardware e software	Costo in euro anno 2026	Costo per anno 2027
Hardware		-
Appliance Veritas 5250 336TB	90.000	-
Software		-
Software Netbackup	140.000	-
TOTALE	230.000	-

- integrazione del sistema informativo nazionale, in quanto i casi d'uso EPOC e EPOC – PR prevedono alcune informazioni da inserire nei form di ordine da inviare agli altri Stati membri. Alcuni dati, come, ad esempio, l'utente indagato oggetto dell'ordine di produzione o conservazione delle prove elettroniche, possono essere estratti dal sistema informativo nazionale SICP. I costi di integrazione tra il SICP e la RI sono a carico degli Stati membri, come indicato all'articolo 23, comma 1, del regolamento. Sulla base di analoga esperienza di estrazione dati realizzata per il sistema del casellario europeo ECRIS, vengono riportati i costi previsti per l'integrazione di SICP con la *Reference Implementation*:

COSTI INTEGRAZIONE SICP E REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per integrazione SICP e RI EPOC e EPOC - PR	Costo in euro anno 2026	Costo in euro anno 2027 e a regime

Sviluppo integrazione software	250.000	0
Manutenzione integrazione software	0	20.000
TOTALE	250.000	20.000

Gli oneri sopra descritti vengono riepilogati nel prospetto seguente:

RIEPILOGO COSTI TOTALE INTERVENTO		
	2026	2027
Hardware e software produzione	692.706	12.920
Hardware e software DR	692.706	12.920
Hardware e software backup	230.000	
Integrazione SW	250.000	20.000
TOTALE	1.865.412	45.840

Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

- a) quanto ad euro 1.819.572 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) quanto ad euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91.

L'articolo 6 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di Decreto legislativo, recante «*Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali*».

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento, che risulta coerente con il programma di governo e che consta di 6 articoli, costituisce intervento normativo volto a completare il recepimento e l'attuazione nel nostro ordinamento del c.d. *e-evidence package* (pacchetto di previsioni euro-unitarie relative all'acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali, pubblicato il 28 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea).¹

Il sopra citato pacchetto è costituito dai seguenti atti normativi:

- Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;
- Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. Infatti, per effetto dei nuovi assetti che ha assunto lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Trattato di Lisbona, si stanno delineando ulteriori moduli di circolazione transnazionale della *e-evidence*, nell'ottica di un sostanziale superamento della cooperazione giudiziaria orizzontale.

In particolare, l'ultima nuova frontiera in tema di circolazione transnazionale della *e-evidence*, è legato all'approvazione, nel luglio 2023, del citato Regolamento 2023/1543.

Quest'ultimo, che entrerà in vigore nel luglio 2026, configura moduli di circolazione delle "prove elettroniche" che prescindono dai tradizionali meccanismi di cooperazione orizzontale e, quindi, da un dialogo fra autorità giudiziarie. Infatti, al fine di acquisire i dati conservati all'estero da un prestatore di servizi nell'Unione, le autorità competenti (non necessariamente un giudice) non dovranno più chiedere l'intervento delle autorità

¹ Il cosiddetto pacchetto sulle prove elettroniche consentirà di strutturare un quadro avanzato per la cooperazione transfrontaliera in materia di conservazione e produzione di prove elettroniche, con superamento del precedente paradigma basato sulla mutua assistenza giudiziaria fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie.

giudiziarie dello Stato di esecuzione, ma potranno, sulla base del principio del mutuo riconoscimento, a certe condizioni e se previsto o consentito per casi interni analoghi, rivolgersi direttamente al prestatore di servizi straniero, per ingiungergli di produrre (o conservare), nei termini specificati, dati di varia natura e precisamente dati relativi agli abbonati, dati sul traffico o altro, e anche dati relativi al contenuto. Il modulo procedimentale non è completamente inedito, poiché ricalca il fenomeno disciplinato dal c.d. “codice privacy” per l’acquisizione dei c.d. “tabulati telefonici”, con l’importante differenza che la normativa interna si riferisce esclusivamente ai gestori presenti sul territorio nazionale e ai dati esterni delle comunicazioni, mentre il Regolamento 2023/1543 si riferisce anche ai dati relativi al contenuto.

I nuovi moduli di circolazione della prova elettronica, come sopra delineati, dimostrano come l’Unione europea sia intervenuta, a più riprese e a diversi livelli, conformemente al principio di sussidiarietà, essenzialmente per assicurare un sistema efficiente e globale di acquisizione transfrontaliera della prova, al fine di agevolare la circolazione probatoria nello spazio giudiziario europeo.

Alla luce della sopra rappresentata “europeizzazione” della procedura penale, continuano a sussistere profonde differenze tra i sistemi processuali degli Stati membri, e tali divergenze rischiano non solo di compromettere l’efficacia delle “nuove forme” di cooperazione giudiziaria, ma anche di ostacolare la protezione dei diritti fondamentali delle persone che, direttamente o indirettamente, diventano bersaglio di indagini digitali.

Conseguentemente, si è posto l’obiettivo di fissare norme comuni per l’ammissione delle prove transfrontaliere, affinché gli elementi probatori raccolti in uno Stato membro non siano esclusi soltanto perché non conformi alle regole e alle formalità previste dallo Stato membro in cui si svolge il processo, contemperando, comunque, la necessità dell’accertamento penale con l’esigenza di evitare un sacrificio sproporzionato del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali.

L’assetto introdotto, in relazione alla specifica natura delle prove elettroniche, è volto dunque a semplificarne l’acquisizione da parte delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie, attraverso l’introduzione dell’obbligo per i prestatori di servizi che offrono gli stessi nell’Unione, di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro sulla base dell’emissione di un ordine di produzione o di un ordine di conservazione delle prove elettroniche.

La citata Direttiva (UE) 2023/1544 ha tracciato il quadro delle regole funzionali all’operatività degli ordini europei di produzione e di conservazione, prevedendo che gli Stati membri introducano a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell’Unione (come definiti all’articolo 2, paragrafo 1) l’obbligo di designare o nominare almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell’ambito di un procedimento penale ai fini dell’acquisizione di prove (stabilimento designato o rappresentante legale), che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro (articolo 3).

Le suddette designazioni dovranno, quindi, essere notificate ad un’autorità centrale, che gli Stati membri sono chiamati a nominare ed investire della vigilanza sul settore e dei poteri sanzionatori necessari ad assicurare la *compliance* rispetto al quadro giuridico introdotto (articoli 4 e 5).

Nell’ambito del sopra descritto assetto regolatorio si innesta il citato Regolamento (UE) 2023/1543, che disciplina le condizioni di emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opererà lo scambio di prove

elettroniche ed ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione.

La costruzione dell'impianto complessivo secondo il modello sopra rappresentato (disciplina "quadro" nella direttiva e disciplina "operativa" nel regolamento), e la modulazione dell'attuazione secondo le diverse scadenze previste nella direttiva e nel regolamento per il progressivo recepimento, hanno imposto una implementazione "per gradi", in relazione alla necessità di rispettare i diversi termini fissati con la delega conferita dal Parlamento nella legge di delegazione europea 2024, e dunque mediante l'adozione di più decreti legislativi.

In data 25 giugno 2025 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la legge 13 giugno 2025, n. 91 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024*), che, agli articoli 7 e 19, ha introdotto principi e criteri direttivi necessari, rispettivamente, al recepimento della direttiva e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

Lo schema di decreto legislativo in esame, viene adottato in attuazione dell'articolo 19 della citata legge n. 91 del 2025, il quale prevede la delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 e reca la disciplina delle disposizioni finalizzate ad adeguare il nostro ordinamento alle previsioni regolamentari nel rispetto della tempistica definita dall'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543.

In particolare, costituisce il secondo *step* del processo di implementazione del regolamento, ed è orientato al suo completo recepimento in relazione ai principi e criteri della delega legislativa, di cui alle lettere f), g), h), m) e r), dell'articolo 19, comma 2, e non attuati dal primo decreto delegato, nel rispetto, comunque, del termine stabilito dall'articolo 19, comma 3, della legge di delegazione europea 2024, indicato in «dodici mesi» dalla data di entrata in vigore della medesima legge.²

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento legislativo in esame è il seguente:

² L'intervento in esame segue altri due precedenti interventi normativi: lo schema di decreto legislativo recante «Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione», approvato in esame definitivo nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025 e in corso di pubblicazione alla data del 22 dicembre 2025, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i), l), p) e q) della legge 13 giugno 2025, n. 91 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*) e lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali», approvato in esame definitivo nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025 e in corso di pubblicazione alla data del 22 dicembre 2025, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*).

- **Regolamento (UE) 2023/1543** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

- **Direttiva (UE) 2023/1544** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

- **Articoli 7 e 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91**, (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024*) che recano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali e i principi e criteri direttivi di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

- **Articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689** (*Modifiche al sistema penale*), in materia di riscossione delle somme con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali;

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** (*Codice in materia di protezione dei dati personali. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*);

- **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** (*Codice dell'amministrazione digitale*) con riferimento alla definizione di documento informatico e alla relativa disciplina;

- **Legge 18 marzo 2008 n. 48** (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*), con riferimento alle prove digitali e ai server o devices dislocati in diverse parti del mondo;

- **Articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112** (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento al versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nel fondo unico giustizia;

- **Articolo 14, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51** (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte*

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), con riferimento al regime delle limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato in relazione ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale;

- Articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line), sulla determinazione della misura della sanzione amministrativa;

- Articoli 127 c.p.p., che disciplina il procedimento in camera di consiglio, **244, comma 2 c.p.p.,** ai sensi del quale *“L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione”*), **247 comma 1-bis c.p.p.** (ai sensi del quale *“Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione”*), **254, comma 1, c.p.p.** (che prevede che *«Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica»*), **254 bis c.p.p.,** che disciplina il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, **324 c.p.p.,** che disciplina il procedimento di riesame dei provvedimenti in materia di sequestro, **325 c.p.p.,** in materia di ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324 c.p.p., in riferimento al sequestro preventivo e al decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero, **616 c.p.p.,** in materia di spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso innanzi al Tribunale avverso il provvedimento che applica la sanzione amministrativa pecuniaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, per le finalità esposte *sub* 1), introduce disposizioni per il completo adeguamento e l'armonizzazione della disciplina nazionale, anche a fini di coordinamento normativo, rispetto al c.d. *e-evidence package*, pacchetto di previsioni euro-unitarie relative all'acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali (pubblicato il 28 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea), in relazione ai principi e criteri della delega legislativa, di cui alle lettere f), g), h), m) ed r), del comma 2, dell'articolo 19, della citata legge n. 91 del 2025, il quale prevede la delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 e reca la disciplina delle disposizioni

finalizzate ad adeguare il nostro ordinamento alle previsioni regolamentari nel rispetto della tempistica definita dall'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543.

L'**articolo 1**, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto delegato, precisando che lo stesso integra, come sopra rappresentato, il decreto legislativo attuativo dell'articolo 19, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *i*), *l*), *p*) e *q*) della legge 13 giugno 2025, n. 91 (approvato definitivamente nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025), con il quale sono state introdotte le disposizioni necessarie al fine di effettuare le comunicazioni alla Commissione richieste dall'articolo 31 del regolamento nel termine ivi stabilito, mediante l'introduzione delle ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni dello stesso.

L'**articolo 2**, in attuazione del criterio di delega stabilito dall'articolo 19, lettera *f*) della citata legge di delegazione europea 2024, prevede che, ferme le scadenze stabilite dalla legge processuale per offrire conoscenza degli ordini di produzione alle parti e ai difensori, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, del primo decreto legislativo di implementazione del regolamento, l'informazione all'utente, prevista dall'articolo 13 del regolamento 2023/1543, è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*). Pertanto, le comunicazioni al destinatario verranno effettuate nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario, in quanto, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 51 del 2018, che ineriscono al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

Dunque, il regime dei diritti dell'interessato viene qui regolato mediante un rinvio al codice di procedura penale ed è oggetto di richiamo nella norma in esame, al fine di estenderne l'ambito di applicazione al trattamento rilevante ai fini della comunicazione di cui all'articolo 13 del regolamento.

Si prevede, infine, che l'informazione alle parti ed ai difensori contenga l'avviso della facoltà di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto delegato in esame, che contempla i mezzi di ricorso.

L'**articolo 3**, reca l'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di violazione delle disposizioni del citato regolamento 2023/1543.

Il generale impianto sanzionatorio inerente ai prestatori di servizi nel quadro dell'*e-evidence package* opera su due piani autonomi e separati.

Un primo piano è quello che attiene alla verifica circa l'osservanza da parte dei prestatori di servizi, degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali, della disciplina quadro

stabilita nella direttiva³, rispetto alla quale l'autorità centrale ha il potere di accertare e contestare le violazioni, nonché di applicare le relative sanzioni (quadro giuridico in via di implementazione ad opera dell'adottando decreto delegato di attuazione della direttiva che introduce norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, approvato in esame definitivo nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025).

Un secondo piano attiene, invece, all'inottemperanza dei singoli ordini di produzione e conservazione, in relazione alla quale il regolamento prevede un autonomo capo III, riservato alla disciplina delle sanzioni e della procedura di esecuzione, che sono rimesse alle autorità di esecuzione (articoli 15 e 16). Il Regolamento prevede, in particolare, che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione degli articoli 10 e 11 e dell'articolo 13, paragrafo 4, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 10, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione e che le sanzioni pecuniarie previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 15, paragrafo 1).

Inoltre, il regolamento prevede che, se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine europeo di produzione o da un ordine europeo di conservazione riconosciuto e la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroghi una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 15. Contro una decisione che irroga una sanzione pecuniaria deve essere comunque disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo (articolo 16, paragrafo 10).

La norma in esame interviene, pertanto, in quest'ultimo ambito, attuando i criteri di delega di cui all'articolo 19 lettere g) e h) della legge 91 del 2025, mediante l'introduzione di un sistema di sanzioni amministrative per la violazione degli articoli 10, 11, 13 e 16 del regolamento e l'individuazione delle procedure e delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni predette, unitamente ai rimedi giurisdizionali a tutela dei destinatari delle sanzioni.

In particolare, i commi 1 e 2 della disposizione disciplinano, rispettivamente, le specifiche sanzioni irrogabili per ciascuna violazione (con riferimento all'articolo 10, paragrafi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, 11, all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 16, paragrafo 10) e le specifiche circostanze rilevanti, quali criteri per la relativa determinazione da parte dell'autorità di esecuzione, introdotti secondo un modulo comune rinvenibile già in alcune discipline di settore, fra le quali si richiama qui l'articolo

³ Gli articoli 3 e 4 della direttiva contemplano gli obblighi per i prestatori di servizi, gli stabilimenti designati ed i rappresentanti legali, e l'articolo 5 stabilisce che per la rispettiva violazione debbano essere previste sanzioni effettive proporzionate e dissuasive.

Le inosservanze attengono, in particolare:

- all'omessa designazione dello stabilimento designato dei prestatori stabiliti, all'omessa nomina del rappresentante legale dei prestatori non stabiliti e all'omessa nomina del rappresentante legale dei prestatori stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2 della direttiva;
- all'omessa attribuzione di poteri e risorse necessari ad ottemperare alle decisioni e agli ordini, nonché a consentire l'esperimento delle procedure di esecuzione;
- alla violazione dell'obbligo di stabilimento/residenza in uno Stato membro in cui il prestatore offre servizi ed all'omessa cooperazione con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini;
- all'omessa notifica all'autorità centrale dello stabilimento designato o del rappresentante legale;
- all'omessa indicazione della lingua nella quale possono indirizzarsi gli ordini e le decisioni;
- all'omessa precisazione dell'ambito territoriale della designazione o della nomina e della rispettiva lingua ufficiale nella quale possono indirizzarsi gli ordini e le decisioni.

6, comma 5, del decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107 (*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line*).

Il sistema sanzionatorio disegnato dal regolamento ricade fra le competenze dell'autorità di esecuzione, ovvero, ai sensi dell'articolo 3, punto 17, del regolamento, «l'autorità dello Stato di esecuzione che, conformemente al diritto nazionale di tale Stato, è competente a ricevere un ordine europeo di produzione e un EPOC o un ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità del presente regolamento;».

La natura di tale attività attribuita all'autorità di esecuzione dal regolamento, in quanto chiamata a ricevere le notifiche dei certificati e ad eseguire gli ordini di produzione o di conservazione trasmessi dall'autorità di emissione di un altro Stato membro in caso di inottemperanza, ha determinato il suo naturale inquadramento in un'attività tipicamente giurisdizionale, riconducibile al paradigma della mutua assistenza giudiziaria, modulo che viene "recuperato" nel caso del rifiuto di adempiere agli EPOC o EPOC-PR.

Inoltre, il richiamato schema di decreto delegato costituente il primo "step" di implementazione del regolamento (A.G.303) ha previsto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17 del regolamento (articolo 6, comma 1).

Pertanto, a fini di coordinamento normativo, la norma del provvedimento in esame stabilisce che la contestazione ed applicazione delle sanzioni sarà sempre in capo all'autorità giudiziaria, secondo uno specifico meccanismo, delineato ai commi 3 e seguenti della disposizione, prevedendo, in particolare, che le stesse sono applicate dal giudice per le indagini preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo attuativo dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i), l), p) e q) della legge 13 giugno 2025, n. 91, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui al medesimo articolo 6, comma 1. L'applicazione di sanzioni pecuniarie di natura non penale da parte dell'autorità giudiziaria non è comune ma, allo stesso tempo, non è estranea all'ordinamento interno, essendo già vigenti alcune disposizioni che prevedono il potere del giudice di applicare sanzioni amministrative.⁴

Viene, inoltre, previsto, al comma 4, che la richiesta del procuratore sia notificata al destinatario, con l'avviso della possibilità di presentare al giudice memorie e documenti, o chiedere di essere sentito anche con l'assistenza di un avvocato, nel termine di trenta giorni. Il comma 5 stabilisce che il giudice, una volta proceduto all'audizione del soggetto che ne abbia fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nelle memorie,

⁴ Si vedano, ad esempio, le sanzioni amministrative applicate ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), dal Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della medesima legge; le sanzioni pecuniarie per l'inottemperanza agli ordini di comparizione, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale; le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 224 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di condanna per reato commesso con violazione del codice della strada*); le sanzioni amministrative per la responsabilità amministrative degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*).

applichi la sanzione in caso di fondatezza della richiesta, determinando con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunga il pagamento.

In caso contrario, il giudice sarà chiamato a pronunciare un'ordinanza di archiviazione degli atti, da comunicare al pubblico ministero e al destinatario.

La decisione dev'essere in ogni caso comunicata all'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, nonché, al fine di garantire l'applicazione proporzionata e coerente della direttiva e l'attivazione di eventuali ulteriori iniziative, all'autorità centrale stabilita ai sensi di quest'ultima, che è stata individuata, nel più volte richiamato schema di decreto delegato volto al recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 (approvato in via definitiva, nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025), nel Ministero dell'interno.

Il comma 6 stabilisce, rispettivamente, le modalità e i tempi di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

I commi 7 e 8 recano disposizioni inerenti al rimedio giuridico avverso il provvedimento che applica la sanzione, individuato nell'opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono.

Il comma 9 prevede la facoltà di ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal tribunale unicamente per violazione di legge, entro dieci giorni dal deposito del provvedimento, a pena di decadenza del ricorso.

Nel comma 10 è stabilita la disciplina residuale del procedimento sanzionatorio, con rinvio, per tutto quanto non diversamente disposto, alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*) in quanto compatibile.

L'**articolo 4** dà attuazione al criterio di delega fissato all'articolo 19, comma 2, lettera *m*) della legge di delegazione europea 2024, che richiede la previsione, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, «mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione», stabilendo che, fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 51 del 2018 - secondo cui le informazioni all'interessato, l'accesso agli atti ed il diritto di rettifica e cancellazione dei dati sono esercitati conformemente al codice di procedura penale - la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

In particolare, contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice è proponibile riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale, secondo il modulo procedurale stabilito per l'impugnazione delle misure reali, e trova applicazione, in quanto compatibile, la correlata disciplina in materia di ricorso per cassazione, prevista dall'articolo 325 codice di procedura penale.

Nel caso in cui, invece, l'ordine europeo di produzione sia stato emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso è proposto al giudice per le indagini preliminari nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione e la decisione è assunta secondo il paradigma del procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

Infine, è prevista la possibilità di ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice, solo per violazione di legge.

L'articolo 5, infine, reca le disposizioni finanziarie per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché ai fini della creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato in attuazione delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera I), della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Lo schema di provvedimento in esame è compatibile con l'ordinamento europeo e, anzi, come rappresentato *sub* 1 della parte I, le disposizioni introdotte sono volte a completare il

recepimento e l'attuazione nel nostro ordinamento del c.d. *e-evidence package* (pacchetto di previsioni euro-unitarie relative all'acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali, pubblicato il 28 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali (si rinvia a quanto indicato *sub 10*).

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento all'acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali, alla luce delle previsioni euro-unitarie in materia di *e-evidence*, la giurisprudenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea si è sempre appellata al rispetto del principio di proporzionalità attesa l'idoneità delle acquisizioni probatorie aventi ad oggetto dati informatici a determinare gravi ingerenze nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta.

In particolare, secondo la Corte di Giustizia «l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche... letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione... senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo» (punto 45 - sentenza della Grande Sezione 2.3.2021, H.K., c. Prokuratuur, Causa C-746/18).

Nella sentenza resa da ultimo nell'ambito nella causa C-548/21, la Corte riafferma con riferimento all'accesso all'insieme dei dati contenuti in un telefono cellulare, che detta acquisizione può costituire un'ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali della persona interessata, potendo tali dati includere messaggi, foto e la cronologia di navigazione su Internet, in grado di far trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata di tale persona. Dunque, per la Corte, «La gravità del reato oggetto dell'indagine costituisce uno dei parametri centrali in sede di esame della proporzionalità della grave ingerenza costituita dall'accesso ai dati personali contenuti in un telefono cellulare e che consentono di trarre conclusioni precise sulla vita privata dell'interessato» (punto 96): per l'effetto, eventuali limitazioni all'esercizio di un diritto fondamentale devono essere «previste dalla legge» (punto 98) spettando «al legislatore nazionale definire

in modo sufficientemente preciso gli elementi, in particolare la natura o le categorie dei reati di cui trattasi, da prendere in considerazione” (punto 99).

Secondo la Corte di giustizia “al fine di garantire che il principio di proporzionalità sia rispettato in ciascun caso concreto effettuando una ponderazione di tutti gli elementi pertinenti... è essenziale che tale accesso sia subordinato a un controllo preventivo (salvi casi d’urgenza) effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente” (punto 102).

Premesso quanto sopra si segnala che, con ordinanza del 26 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in un procedimento contro ignoti per il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), investito di una richiesta di acquisizione di file di log quali dati di traffico telematico ex art. 132 D. Lgs. 196/2003 (in un primo momento rigettata poiché la fattispecie di reato di sostituzione di persona non permette l’acquisizione dei dati di traffico telematico in virtù della pena edittale prevista), con riferimento al Regolamento (UE) 1543 del 2023, ha sottoposto alla Corte di giustizia i seguenti quesiti pregiudiziali:

“1. Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel quadro della nuova disciplina della prova elettronica (artt. 3, 5 Regolamento 1543/2023), può essere interpretato nel senso che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati telematici definibili come file di log, consistenti in accessi ed uscite (log-in e log-out) di un utente del sistema o applicazione con relativi indirizzi IP e marche temporali (ossia relativi a un certo arco temporale) e ove questi mirino soltanto a identificare l’autore di un reato – in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati –, comporti un’ingerenza nei diritti fondamentali dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, che – diversamente dai dati di traffico e geolocalizzazione – non presenti una gravità tale da dover limitare il suddetto accesso alla lotta contro la criminalità grave, potendo invece estendersi alla generalità dei reati;

2. In subordine, laddove la Corte ritenga che l’accesso ai file di log (consistenti in accessi ed uscite, ovvero log-in e log-out, di un utente del sistema o applicazione con relativi indirizzi IP e marche temporali), sebbene questi siano mirati al solo scopo di identificare l’autore di un reato, possa comportare un’ingerenza grave nei diritti fondamentali dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, come sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, se l’articolo 15 della Direttiva 2002/58/UE possa essere interpretato nel senso che l’esigenza di accertare e perseguire i reati commessi attraverso la rete telematica – laddove l’autore possa essere identificato unicamente mediante l’acquisizione di dati telematici, quali i citati file di log, e tenuto conto della tipica anonimizzazione della rete – sia idonea a giustificare l’accesso ai dati personali trattati dai service providers (compresi i dati di traffico e localizzazione), a prescindere dalla “gravità” di detti reati, come definita dagli Stati, e dunque se una legislazione nazionale che ciò preveda possa ritenersi appropriata, proporzionata allo scopo perseguito e necessaria in una società democratica, anche avuto riguardo alla salvaguardia del diritto alla riservatezza e alla identità delle vittime di detti reati”.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Lo schema di provvedimento in esame non introduce nuove definizioni normative rispetto a quelle già previste dall'articolo 3, del Regolamento 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come specificamente rappresentato *sub* 3), della Parte I, l'intervento normativo introduce disposizioni **di carattere ordinamentale, anche a fini di armonizzazione e di coordinamento normativo**, volte a recepire ed attuare compiutamente nel nostro ordinamento il c.d. *e-evidence package*, pacchetto di previsioni euro-unitarie relative all'acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo dello schema di provvedimento in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Lo schema di decreto legislativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di provvedimento in esame non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.

Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Si richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di decreto legislativo recante: *«completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali»*.

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

a) Le disposizioni non importano costi di adeguamento.

Il presente schema di decreto legislativo costituisce il secondo atto normativo finalizzato alla completa implementazione del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, in attuazione dei residuali criteri di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere f), g), h), m) e r) della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024)¹. Il provvedimento si inserisce nell'ambito del cosiddetto *e-evidence package* europeo, che ha introdotto un quadro normativo avanzato per la cooperazione transfrontaliera finalizzata alla conservazione e produzione di prove elettroniche nei procedimenti penali, superando il tradizionale paradigma della mutua assistenza giudiziaria attraverso l'introduzione di ordini europei di

¹ I criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i), l), p) e q) della legge 91/2025 sono stati, infatti, attuati con uno schema di decreto legislativo, che, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, lo scorso 4 agosto 2025, dopo aver concluso l'istruttoria alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri di competenza (AG 303) è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre 2025.

Il provvedimento disciplina l'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del reg. (UE) 2023/1543, le procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione, nonché l'individuazione del Ministero della giustizia quale autorità centrale per la trasmissione amministrativa e la disciplina delle statistiche e comunicazioni alla Commissione.



produzione (EPOC) e di conservazione (EPOC-PR) direttamente indirizzabili ai prestatori di servizi operanti nell'Unione europea². I due atti unionali preposti alla disciplina dell'accesso "transfrontaliero" delle prove digitali rispondono all'esigenza, particolarmente urgente nel contesto digitale contemporaneo, di facilitare l'accesso alle prove elettroniche in qualsiasi forma (e-mail, messaggi di testo, dati digitali relativi al traffico) posto che le stesse - come evidenziato dalla Commissione europea nell'analisi di impatto alla proposta di regolamento sopra citato - sono rilevanti per circa l'85% di tutte le indagini penali nell'Unione europea³.

Lo schema in esame, che si compone di cinque articoli, non introduce nuovi obblighi sostanziali a carico dei destinatari limitandosi a disciplinare aspetti procedurali, sanzionatori e di tutela giurisdizionale necessari a completare il quadro normativo interno in materia di disciplina delle conseguenze dell'inottemperanza agli ordini ricevuti e dei correlati rimedi giurisdizionali.

In particolare, l'**articolo 1** definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, l'**articolo 2** disciplina le modalità di informazione all'interessato i cui dati sono richiesti sulla base di un ordine europeo di produzione, rinviando a procedure già consolidate nell'ordinamento interno. La comunicazione di cui all'articolo 13 del regolamento⁴ è, infatti, effettuata in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 che disciplina il regime particolare dei diritti dell'interessato relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, mediante rinvio al codice di procedura penale⁵. La disposizione, pertanto, non introduce nuovi adempimenti, ma coordina l'esercizio dei diritti dell'interessato con le scadenze processuali già previste dal codice di rito.

L'**articolo 3** dello schema in esame introduce sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi già previsti dal regolamento europeo (articoli 10, 11, 13 e 16), individua le procedure e le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni predette, unitamente ai rimedi giurisdizionali per i destinatari delle stesse. Si rappresenta che tali sanzioni hanno natura eventuale e, pertanto, non configurano costi strutturali di adeguamento, ma conseguenze patrimoniali di condotte inottemperanti che i destinatari possono evitare mediante il puntuale rispetto degli obblighi già gravanti su di essi per effetto diretto del regolamento.

² Il 28 luglio 2023 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali che è entrato in vigore il 18 agosto 2023 e la direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, che dovrà essere recepita entro il 18 febbraio del 2026.

³ cfr. *Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and the Proposal for a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings*. SWD (2018) 118 final.

⁴ cfr. Regolamento (UE) 2023/1543. Articolo 13. Informazioni all'utente e riservatezza 1. L'autorità di emissione informa senza indebito ritardo la persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di dati sulla base di un ordine europeo di produzione. 2. Conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione, l'autorità di emissione può ritardare o limitare l'informazione, o omettere di informare, la persona i cui dati sono richiesti, nella misura e per tutto il tempo in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, nel qual caso l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo, della limitazione o dell'omissione. È inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC. 3. Nell'informare la persona i cui dati sono richiesti come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di emissione include informazioni sui mezzi di ricorso disponibili ai sensi dell'articolo 18. 4. I destinatari e, se diversi, i prestatori di servizi adottano le necessarie misure operative e tecniche all'avanguardia per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati.

⁵ Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

La stessa architettura del sistema sanzionatorio è concepita in modo da garantire proporzionalità e gradualità. L'intervento in esame, infatti, prevede criteri di determinazione della sanzione che tengono conto della natura, gravità e durata della violazione, del carattere doloso o colposo delle precedenti violazioni, delle condizioni patrimoniali dell'autore, della cooperazione con le autorità, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze e del grado di colpa in relazione alle misure tecniche adottate. Si consente all'autorità giudiziaria di calibrare la sanzione in concreto da applicare escludendo automatismi punitivi sproporzionati rispetto alla capacità economica del destinatario.

Per quanto riguarda le autorità competenti all'applicazione delle predette sanzioni, la disposizione in esame le individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto (nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono) e nel giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale. Tale scelta rappresenta il naturale corollario della previsione contenuta nello schema di decreto delegato costituente il primo "step" di implementazione del regolamento, sopra citato, che individua, in tali figure, le autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17, del regolamento. L'essenza dell'attività attribuita dal regolamento all'autorità di esecuzione chiamata a ricevere le notifiche dei certificati e ad eseguire gli ordini di produzione o di conservazione (trasmessi dall'autorità di emissione di un altro Stato membro), ad accertare e contestare le violazioni, nonché ad applicare le relative sanzioni, ha determinato il suo naturale inquadramento in un'attività tipicamente giurisdizionale riconducibile al paradigma della mutua assistenza giudiziaria, modulo che viene "recuperato" nel caso del rifiuto di adempiere agli EPOC o EPOC-PR.

La disposizione, pertanto, non implica costi di adeguamento in capo ai destinatari, trattandosi di attività rientranti nelle competenze istituzionalmente assegnate all'amministrazione giudiziaria secondo moduli già sperimentati nell'ordinamento interno che contempla altre ipotesi in cui l'autorità giudiziaria può applicare sanzioni pecuniarie di natura non penale⁶. La circostanza che l'applicazione di sanzioni amministrative sia attribuita all'autorità giudiziaria anziché ad un'autorità amministrativa indipendente, lungi dal costituire elemento di aggravio, rappresenta un fattore di economia procedurale, evitando la necessità di istituire nuove strutture amministrative o di potenziare organismi esistenti. Peraltro, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, il sistema sanzionatorio introdotto è potenzialmente idoneo a generare entrate per l'Erario, producendo effetti positivi sulla finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina i mezzi di ricorso giurisdizionale, configurandosi come norma di garanzia che attribuisce facoltà processuali alle persone fisiche i cui dati personali possono essere oggetto di ordini europei di produzione senza imporre loro alcun obbligo ovvero introdurre nuovi adempimenti. **L'articolo 5**, infine, contiene le disposizioni finanziarie, che riguardano la completa implementazione del sistema informatico decentrato (*e-evidence package*) previsto dal Capo V del regolamento (UE) 2023/1543. A tal proposito, la relazione tecnica allegata chiarisce che

⁶ *ex multis*: le sanzioni amministrative applicate ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della medesima legge; - le sanzioni pecuniarie per l'inottemperanza agli ordini di comparizione (articolo 133 del codice di procedura penale); - le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 224 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di condanna per reato in commesso con violazione del codice della strada; - le sanzioni amministrative per la responsabilità amministrative degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

l'autorizzazione di spesa è già stata prevista dall'articolo 19, comma 4, della legge di delegazione europea 2025, n. 91.

Alla luce di quanto sinteticamente esposto, si rappresenta che il presente provvedimento non importa costi di adeguamento in relazione ai destinatari, non introducendo in capo agli stessi nuovi obblighi procedurali o documentali. Come sopra sinteticamente esposto, l'intervento prevede un sistema sanzionatorio graduale e proporzionato con rilevanza meramente eventuale e limitata ai casi di inottemperanza, affidando alle pubbliche amministrazioni, designate quali autorità di esecuzione, compiti rientranti nelle ordinarie competenze istituzionali da espletare con risorse disponibili.

- b) In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo**, lo schema di decreto legislativo in esame si caratterizza per un ambito soggettivo di applicazione circoscritto che coinvolge un numero limitato e identificabile di destinatari.

Destinatari pubblici sono gli organi giurisdizionali competenti, in particolare: i procuratori della Repubblica presso i tribunali del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale sono stabiliti o risiedono, cui spetta la richiesta di applicazione delle sanzioni amministrative; i giudici per le indagini preliminari presso i medesimi tribunali per l'applicazione delle sanzioni; i tribunali in composizione monocratica per la decisione sulle opposizioni avverso le ordinanze sanzionatorie; la Corte di cassazione per i relativi ricorsi. Il numero di uffici giudiziari potenzialmente coinvolti è quindi limitato ai 26 tribunali di capoluogo di distretto di Corte d'appello presenti sul territorio nazionale. Peraltro, l'effettiva distribuzione dei casi tra tali uffici sarà ulteriormente circoscritta dalla localizzazione degli stabilimenti designati o dei rappresentanti legali effettivamente operanti in Italia, numero che si presume essere contenuto in ragione della concentrazione del mercato e delle scelte organizzative dei prestatori di servizi.

Quanto ai destinatari privati vengono in considerazione, in primo luogo, i prestatori di servizi degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali, destinatari diretti delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla eventuale violazione degli obblighi di cui agli articoli 10, 11, 13 e 16 del regolamento⁷. Sebbene non esistano dati statistici ufficiali disaggregati per singolo Stato membro sul numero esatto di prestatori di servizi tenuti agli obblighi previsti dal regolamento, le caratteristiche strutturali del mercato dei servizi digitali consentono di stimare che i destinatari diretti della disciplina siano quantitativamente limitati. Infatti, il mercato europeo dei servizi di comunicazione elettronica e di archiviazione dati è caratterizzato da un elevato livello di concentrazione con una presenza dominante di pochi operatori di dimensioni globali. Si fa riferimento ai grandi operatori transnazionali di servizi di comunicazione elettronica e di archiviazione dati (quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi di posta elettronica, piattaforme di messaggistica istantanea, servizi di *social networking*, fornitori di servizi *cloud*, gestori di domini internet), che offrono servizi nell'Unione europea su base transfrontaliera⁸. Come

⁷ Il regolamento (UE) 2023/1543 definisce all'articolo 3, punto 11, il "prestatore di servizi" come "qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di comunicazione elettronica, un servizio per l'offerta di nomi a dominio e di numerazione IP e servizi di archiviazione dei dati". Tale definizione, ripresa dalla direttiva (UE) 2023/1544, circoscrive significativamente l'universo dei soggetti potenzialmente interessati dalla disciplina.

⁸ Cfr., relazione AIR relativa allo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali». Lo schema approvato in esame preliminare nel Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025, dopo aver concluso l'istruttoria

evidenziato nella relazione illustrativa allo schema di decreto delegato attuativo della direttiva 2023/1544 (AG 330), ciascun prestatore di servizi è tenuto a designare almeno uno stabilimento designato (se ha sede nell'Unione) o a nominare almeno un rappresentante legale (se non ha sede nell'Unione) ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544. Tali stabilimenti e rappresentanti costituiscono i punti di contatto nazionali per la ricezione degli ordini europei di produzione e conservazione.

Il numero di tali soggetti, per quanto concerne il territorio italiano, è destinato a essere ulteriormente circoscritto dal fatto che molti prestatori di servizi transnazionali potrebbero scegliere di designare stabilimenti o nominare rappresentanti in altri Stati membri, in considerazione di fattori quali la lingua, la prossimità geografica delle sedi operative, o la preesistenza di strutture legali e amministrative.

Per quanto riguarda gli utenti finali, ossia le persone fisiche i cui dati personali possono essere oggetto di ordini europei di produzione, va precisato che essi non costituiscono destinatari diretti della disciplina del presente decreto, ma beneficiari di garanzie procedurali. Lo schema di decreto delegato, all'articolo 2, (*Informazioni all'interessato*), si limita infatti a coordinare l'obbligo informativo previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543 con le disposizioni processuali nazionali in materia di trattamento dei dati personali in ambito giudiziario (articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), senza introdurre nuovi obblighi a loro carico. L'articolo 4, (*Mezzi di ricorso*), attribuisce loro facoltà processuali e non impone adempimenti. In ogni caso, il numero di persone effettivamente interessate da ordini europei di produzione in un dato periodo temporale costituisce una frazione estremamente limitata della popolazione complessiva, trattandosi di soggetti coinvolti in specifici procedimenti penali.

In conclusione, il numero dei destinatari dell'intervento risulta esiguo in quanto, come sopra detto, i prestatori di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento costituiscono una categoria limitata di operatori, caratterizzata da elevata concentrazione di mercato; gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali operanti sul territorio italiano rappresentano un sottoinsieme ulteriormente circoscritto di tali prestatori; gli uffici giudiziari coinvolti sono identificati con precisione e limitati ai 26 tribunali di capoluogo di distretto; gli utenti finali, pur potenzialmente numerosi in termini assoluti, non costituiscono destinatari diretti di obblighi ma beneficiari di garanzie e, in ogni caso, il numero di soggetti effettivamente interessati da ordini europei di produzione in un dato periodo rappresenta una percentuale minima della popolazione complessiva.

c) Le risorse pubbliche impiegate rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presente schema di decreto delegato costituisce, come sopra detto, il secondo "step" del processo di implementazione del reg. 2023/1543 ed è orientato al suo completo recepimento in relazione ai principi e criteri della delega legislativa non attuati dal primo decreto delegato sopra citato, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nel dettaglio, se l'articolo 1 è una disposizione che si limita a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema, la disposizione di cui all'articolo 2 (*Informazioni all'interessato*) non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a coordinare l'obbligo informativo con le procedure già vigenti ai sensi del codice di procedura penale e del decreto legislativo n. 51/2018, senza

alle Camere per i pareri di competenza (AG 330) è stato definitivamente approvato nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025.

introdurre nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni. L'articolo 3 (*Sanzioni amministrative*) disciplina un sistema sanzionatorio la cui applicazione è rimessa all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali. Come chiarito nella relazione tecnica *"in relazione agli adempimenti aggiuntivi (...) si provvede nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate all'amministrazione giudiziaria, mediante impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*. Peraltro, il sistema sanzionatorio prevede il versamento delle somme irrogate in favore del Fondo unico giustizia, determinando potenziali entrate per l'Erario con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene di non possibile quantificazione *ex ante*. L'articolo 4 (*Mezzi di ricorso*) introduce rimedi giurisdizionali a tutela degli interessati la cui gestione rientra nelle ordinarie competenze degli uffici giudiziari. Anche in questo caso, come precisato nella relazione tecnica, *"agli adempimenti aggiuntivi in carico agli uffici giudiziari, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 del presente decreto si inserisce nell'ambito della più ampia previsione finanziaria contenuta nell'articolo 19, comma 4, della legge di delegazione europea (legge 13 giugno 2025, n. 91) senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato⁹. La spesa quantificata in euro 1.865.412 per il primo anno e, in euro 45.840 annui a regime, come dettagliatamente indicato nella relazione tecnico-finanziaria allegata al presente schema, è destinata esclusivamente all'implementazione di infrastrutture tecnologiche indispensabili con esclusione di qualsiasi onere per spese di personale, di funzionamento corrente o di carattere discrezionale.

- d) **L'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** e, in ogni caso, non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche

Il presente decreto legislativo presenta caratteristiche strutturali che ne escludono qualsiasi incidenza distorsiva o anticoncorrenziale sugli assetti del mercato dei servizi digitali, configurandosi piuttosto come intervento volto a garantire l'uniforme applicazione di obblighi già previsti dalla normativa europea direttamente applicabile. Quanto al contenuto specifico del decreto, nessuna delle disposizioni introdotte, sopra sinteticamente illustrate, incide sulle condizioni di accesso al mercato, né sulle modalità di esercizio dell'attività economica o sugli assetti competitivi tra operatori.

⁹ L'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) ha stanziato complessivamente euro 2.145.412 per l'anno 2025 ed euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'implementazione del sistema *e-evidence*. Di tale autorizzazione complessiva, euro 280.000 per l'anno 2025 ed euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026 sono già stati utilizzati con il primo decreto legislativo di attuazione (AG 303) per il finanziamento dell'installazione, funzionamento e manutenzione dei *Gateway e Connector* e del *software di Reference Implementation* presso i CED ministeriali. Il presente decreto, pertanto, si limita a utilizzare le risorse residue già stanziate dalla legge di delegazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per la completa implementazione del sistema informatico decentrato (*e-evidence package*), cui si provvede, come espressamente previsto dallo schema in esame, *"mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91"*. La quantificazione dei costi stimati e ipotizzati per gli interventi *hardware* e *software* per infrastrutture di produzione, di *Disaster Recovery* di backup, nonché di integrazione del sistema informativo nazionale (SICP) con la *Reference Implementation* (RI) e di manutenzione è dettagliatamente riportata nei prospetti contenuti nella relazione tecnico-finanziaria allegata al presente provvedimento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema si limita a disciplinare *"le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative (...) nonché dei rimedi giurisdizionali per i destinatari delle sanzioni"* introducendo esclusivamente disposizioni di natura procedurale e giurisdizionale che operano *ex post*, a seguito di violazioni accertate, senza incidere preventivamente sulle condizioni di esercizio dell'attività economica.

Per converso, l'intervento in esame ha un effetto riflesso e correlato all'efficientamento del sistema di interscambio e di conservazione dei dati utili per la repressione dei crimini realizzando, unitamente al decreto legislativo di adeguamento al regolamento c.d. *"primo step"* sopra cit. e allo schema di decreto delegato volto al recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 (approvato in via definitiva, nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025) la completa implementazione del regolamento europeo e, dunque, del pacchetto con il quale si compone il c.d. *"e-evidence package"*.

Roma, **19 DIC. 2025**

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Antonio Mura



VISTO

Roma, **19 DIC. 2025**

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

